



*Classificazione Decimale Dewey:*

**332.1 (23.) BANCHE E SERVIZI BANCARI**

MARCO TACCONE

**I SISTEMI DEI CONTROLLI INTERNI  
NELLE BANCHE DI MINORI DIMENSIONI  
O COMPLESSITÀ OPERATIVA**

*(LESS SIGNIFICANT)*





©

ISBN  
979-12-218-0829-2

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 6 LUGLIO 2023**

*Grazie papà, per ... tutto*



## INDICE

9	Capitolo I Norme di riferimento
17	Capitolo II Compiti e poteri del collegio sindacale
49	Capitolo III Sistema dei controlli interni
65	Capitolo IV Pillar – i tre “pilastri” di Basilea 2 e 3
99	Capitolo V Controlli e vigilanza sui processi di gestione dei rischi da attività creditizia
113	Capitolo VI Processo di erogazione del credito
137	Capitolo VII Processo di gestione del credito deteriorato

- 155 Capitolo VIII  
Processo di controllo del Raf
- 163 Capitolo IX  
Processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale ICAAP
- 191 Capitolo X  
Processo di autovalutazione dell'adeguatezza del proprio sistema di governo e gestione del rischio liquidità ILAAP
- 213 Capitolo XI  
Controlli come organismo di vigilanza O.d.V. di cui al d.lgs. 231/2001
- 271 *Bibliografie e riferimenti normativi*

## CAPITOLO I

### NORME DI RIFERIMENTO

Quadro di riferimento normativo.

L'attività degli Istituti di Credito è regolata da norme del codice civile e da norme specifiche del settore di appartenenza.

Tra queste le fondamentali sono il T.U.B. Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (in seguito TUB) e il T.U.F. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in seguito TUF).

Le norme, le disposizioni, le circolari ed i regolamenti sottostanti, hanno la funzione di disciplinare e dettare le linee guida per l'attuazione delle norme primarie.

L'art. 5 del Testo unico bancario – TUB – dispone:

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

La finalità della disposizione è quella di garantire la stabilità complessiva del sistema bancario attribuendo alla Banca d'Italia il potere di "Vigilare" sulla sana e prudente gestione degli istituti di credito nonché sull'osservanza di tutto il quadro legislativo.

Si palesa quindi il primo aspetto fondamentale del quadro normativo di riferimento, in quanto il legislatore (nel TUB) ha disciplinato i ruoli della Banca d'Italia nell'esercizio del dovere/potere di "Vigilanza" individuandone

- uno di carattere generale e di sistema, inteso come "Vigilanza" a garanzia della "stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario" e
- l'altro di carattere specifico, sui singoli operatori del settore per "Vigilare" sulla "sana e prudente gestione".

L'art. 51 del Testo unico bancario – TUB – dispone:

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

- a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la risoluzione consensuale del mandato;
- d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata<sup>(1)</sup>.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis<sup>(2)</sup>.

1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime<sup>(3)</sup>.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti

---

(1) Comma inserito dall'art. 39, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) Comma inserito dall'art. 39, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 17, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.<sup>(4)</sup>

Si rileva, nell'articolo richiamato, l'obbligo delle Banche di inviare alla Banca d'Italia (nella sua funzione di Vigilanza), "nei modi e nei termini stabiliti", le "segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto".

La Vigilanza esercita quindi il proprio potere ispettivo *in primis* attraverso controlli di tipo cartolari e documentali, con richieste sia di carattere generale che su specifiche tematiche.

L'art. 53 del Testo unico bancario – TUB – dispone:

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- d-*bis*) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.<sup>(5)</sup>

2-*bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

- a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
- b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità

---

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 17, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma abrogato dall'art. 1, comma 19, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE<sup>(6)</sup> ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

*2-ter.* Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, come di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico,

---

(6) L'ABE è un'agenzia dell'UE incaricata di attuare un corpus di norme standard per regolamentare e vigilare sul settore bancario in tutti i paesi dell'UE. Il suo obiettivo è creare un mercato unico dei prodotti bancari dell'UE efficiente, trasparente e stabile.

la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.<sup>(7)</sup>

4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

4-*bis*. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

- a) dell'entità del patrimonio della banca;
- b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
- c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.<sup>(8)</sup>

4-*ter*. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-*quater*. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

4-*quinqües*. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

---

(7) Comma abrogato dall'art. 1, comma 19, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262, e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. b), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

4-*sexies*. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Si rileva, nell'articolo richiamato, un secondo aspetto fondamentale del quadro normativo di riferimento in quanto il legislatore (nel TUB), ha demandato alla Banca d'Italia la funzione di "regolamentazione" dell'attività creditizia, stabilendo che essa deve intervenire direttamente su aspetti fondamentali della gestione di una Banca ovvero:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- d-*bis*) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

Questo vuol dire che anche se la gestione delle Banche, come tutte le attività imprenditoriali, è lasciata alla libera iniziativa e all'autonomia privata, la Vigilanza emana e vigila su norme, principi, regolamenti e disposizioni che interessano gli aspetti fondamentali di organizzazione, adeguatezza del patrimonio, gestione dei rischi aziendali, governo societario e, non da ultimo, informazione al pubblico.

L'art. 108 del Testo unico bancario – TUB – dispone:

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle

predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.

*Omissis*

Comma 5

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.<sup>(9)</sup>

Si individua, nell'articolo richiamato, un terzo aspetto normativo che attiene ai "controlli ispettivi" che rappresentano una prerogativa della Banca d'Italia volta ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia svolta nel rispetto della normativa vigente.

Attraverso l'attività ispettiva la Banca d'Italia è in grado di accertare che le informazioni cartolari ricevute dalle Banche siano conformi ai dettati normativi.

Nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (ultimo aggiornamento al Titolo IV – Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi in vigore da luglio 2021, ultimo aggiornamento n. 42 del 30 marzo 2023) si intende per

- *banca*, le banche e le società capogruppo di un gruppo bancario;
- *banca quotata*, le banche con azioni quotate in mercati regolamentati;
- *banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*: *i*) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2); *ii*) le banche quotate; *iii*) le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo di valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;
- *banche di minori dimensioni o complessità operativa*: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media

---

(9) Comma così modificato dall'art. 1, comma 35, lett. d), d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;

- *banche intermedie*: le banche con un attivo, compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;
- *componenti esecutivi*: *i*) i consiglieri che sono membri del comitato secutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; *ii*) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; *iii*) i consiglieri che rivestono le cariche sub *i*) o gli incarichi sub *ii*) in qualsiasi società del gruppo bancario;
- *organo con funzione di controllo* o *organo di controllo*: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- *organo con funzione di gestione*: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- *organo con funzione di supervisione strategica*: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);
- *funzioni aziendali di controllo*: quelle definite nella presente Circolare, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3 (Definizioni).

## CAPITOLO II

### COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 2403 del codice civile

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (tra gli altri ricordiamo gli articoli del codice civile, 1175, 1375, 2086 comma 2, 2381, 2391, 2392, 2406, 2409 comma 1, 2409-octiesdecies comma 5 lett. b, 2428 comma 1, 2428 comma 3 n.6-bis, 2475-ter, nonché gli articoli 149 co.1 e 3 lett. b, 150, 151, 152 del Tuf inerenti i principi richiamati) ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (2423, 2432) adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*.

#### *Il Collegio Sindacale vigila*

#### *sull'osservanza della legge e dello statuto ...*

Relativamente a quanto disciplinato nella prima parte dell'articolo 2403 del codice civile, l'attività del Collegio attiene alla vigilanza su quanto prescritto e disciplinato dalla normativa (nonché giurisprudenza consolidata) richiamata nel capitolo precedente (capitolo I "Norme di riferimento").

L'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica, ad amplissimo raggio, del funzionamento della banca, della conformità degli atti sociali e delle delibere degli organi sociali alla legge e alle disposizioni statutarie che eventualmente impongano comportamenti particolari.

Si tratta quindi di un dovere di controllo generale svolto in un'ottica di strumentalità rispetto al primario dovere di vigilanza sull'attività di gestione globale, che investe l'intera vita della società, ivi compresa l'attività delle assemblee.

L'attività consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie.

Il Collegio verifica costantemente che la struttura organizzativa, le procedure interne, i processi e le funzioni aziendali, siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e alle disposizioni dello statuto (*compliance*).

La vigilanza sull'osservanza dello statuto comporta che il Collegio accerti che venga rispettato quanto previsto in ordine alla convocazione, formazione e deliberazione dei Consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e delle assemblee, nonché delle regole declinate in merito all'esercizio del diritto di voto (norma 3.2 delle "Norme di comportamento nell'attività di vigilanza del Collegio Sindacale" emanate dal CNDCEC).

Il Collegio deve sempre verificare che la società sia in grado di monitorare i rischi di inosservanza della normativa vigente applicabile.

L'attività si fonda su un approccio basato soprattutto sulla valutazione dei rischi connessi all'adeguatezza (e quindi sulle conseguenze del mancato rispetto del principio di adeguatezza) dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell'attività creditizia, per garantire il rispetto della legge e dello statuto.

*... sul rispetto di principi di corretta amministrazione ...*

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Il Collegio deve quindi vigilare che gli Amministratori della società osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato. In tal senso il controllo non riguarda tanto il merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte strategiche ed operative quanto piuttosto gli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale<sup>(1)</sup>.

---

(1) Vedi "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

La vigilanza sul procedimento decisionale si esercita verificando, tra l'altro, che le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse ed il patrimonio della società, che, nelle scelte, gli amministratori siano perfettamente consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte<sup>(2)</sup>.

Nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio deve accertare che, gli amministratori, non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale, ovvero volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale<sup>(3)</sup>.

Il collegio vigila sul rispetto delle disposizioni volte ad evitare che il perseguimento degli interessi della società nelle singole operazioni possa essere viziato dall'esistenza, in capo agli amministratori o all'organo dirigente, di posizioni potenzialmente con conflitto di interesse.

Si riportano alcuni articoli del Codice Civile inerenti il concetto ed i principi di corretta amministrazione.

#### Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza)

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

#### Art. 1375. (Esecuzione in buona fede)

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

#### Art. 2086 comma 2 (Gestione dell'impresa)

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione

---

(2) Vedi "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

(3) Vedi "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

#### Art. 2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati)

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione [2388, 2392, 2446] può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega [2405, 2421, n. 6]; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 *ter* e 2506 *bis*.

#### Art. 2391 (Interessi degli Amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del